

# **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

## **TITOLO I – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **CAPO I - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI (DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, PUBBLICI ESERCIZI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO -AUTOLAVAGGI)**

#### **Art. 1 - Ambito d'applicazione**

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995. Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 10 del presente regolamento.

#### **Art. 2 - Limiti di rumore**

1. All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite all'articolo 1 devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
2. All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite all'articolo 1, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

#### **Art. 3- Documentazione d'impatto acustico per attività rumorose permanenti**

1. Ai sensi della delibera di giunta regionale 673 del 2004 l'istanza finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio per le strutture di cui al presente capo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico predisposta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale . La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati all'articolo 6 comma 2 della delibera di giunta regionale 673 del 2004 e dell'allegato A delle Norme tecniche di attuazione .
2. Qualora il procedimento di permesso a costruire o denuncia di inizio attività o autorizzazione edilizia non abbia comportato l'esame della DOIMA, la domanda di autorizzazione per l'apertura o la modifica di locale di pubblico spettacolo o di sale pubbliche per giochi leciti dovrà contenere apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati all'articolo 6 comma 2 della delibera di giunta regionale 673 del 2004 e nell'allegato A delle Norme Tecniche di attuazione per la redazione della DOIMA. Il nulla osta viene rilasciato sentito il

parere dell'ARPAE, e può essere revocato a seguito di riscontro non positivo fra la documentazione acquisita e l'analisi reale e/o verifica strumentale della stessa.

3. Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, in periodo notturno (dalle 22.00 alle ore 6.00), devono richiedere il nulla-osta di cui comma 2, entro un anno dalla suddetta data .
4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per gli esercizi che utilizzano impianti di amplificazione esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo, e pertanto, non percepibile in ambiente esterno all'esercizio, né negli ambienti interni limitrofi o confinanti con l'esercizio medesimo.
5. I titolari o organizzatori di luna park, feste popolari o di altre manifestazioni che non rispondono ai requisiti di temporaneità fissati all'articolo 10 , del presente regolamento, devono munirsi del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447 del 1995 con le modalità indicate al comma 2.

#### **Art. 4 – Autolavaggi**

1. Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a m 100, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DOIMA.
3. Alle attività di autolavaggio di nuovo insediamento, poste a distanza inferiore a m 100 dall'edificio residenziale, non è concessa alcuna deroga agli orari previsti al punto 1, oltre ad adottare le soluzioni tecniche atte a non recare disturbo al vicinato.

### **CAPO II – REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

#### **Art. 5 - Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Il presente Regolamento delle attività rumorose regola le competenze comunali in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 447/95 .
2. Il presente Regolamento si applica alle attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e agli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.
3. Per le attività di cui al comma 2 valgono le seguenti definizioni:
  - a. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
  - b. **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
  - c. **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;

- d. **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e. **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f. **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g. **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h. **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell’anno;
- i. **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j. **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k. **sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 comma 5 se l’attività rumorosa temporanea è svolta dai circoli privati o dai pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 del TULPS e relative norme regionali, per “sito” occasionale si intende il singolo pubblico esercizio o circolo privato.
- l. **vincolo:** valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

4. Dal presente Regolamento vengono escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l’utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.
5. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rinvia alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione acustica del Comune di Forlì vigente.

#### **Art. 6 – Attività rumorose nell’ambito di cantieri temporanei o mobili esterni ed interni**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, l’esercizio di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi svolti nell’ambito di cantieri così come definiti dall’art. 5 comma 3 lett. c, d ed e .
2. Nell’ambito dei cantieri di cui al comma 1, l’attivazione di macchine, attrezzi e impianti rumorosi deve essere conforme alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale .
3. Per le attrezzature di cui al comma 2 devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico.
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc) opportunamente posizionate.

5. In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e sempre che le norme sulla sicurezza sul lavoro consentano la loro sostituzione.
6. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

#### **Art. 7 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri temporanei o mobili esterni ed interni**

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti e nei seguenti orari:
  - a) dal 1 giugno al 30 settembre: 8.00 ÷ 12.30    15.00 ÷ 19.30
  - b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30    14.00 ÷ 18.30.
2. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri di cui all'art.7 comma 3 con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti e per i cantieri itineranti con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.

#### **3. CANTIERI ESTERNI**

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ , con tempo di misura ( $T_M$ )  $\geq 10$  minuti, rilevato in facciata ai ricettori. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, come previsto al comma 1, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

#### **4. CANTIERI INTERNI**

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso ,si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contenerare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

## **Art. 8 – Autorizzazioni per attività rumorose nei cantieri temporanei o mobili esterni ed interni**

1. Lo svolgimento delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario riportati all'art. 7, compresi i cantieri inclusi all'art.7 comma 2, necessita di comunicazione da inviare allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività come da Mod.1. L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni, specifiche prescrizioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati all'art. 7 del presente Regolamento, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata acquisito eventualmente il parere di ARPAE. Trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
3. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, ad esclusione dei casi ricadenti all'art.7 comma 2, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al Mod.3, allo Sportello Unico e ad Arpae, per conoscenza almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
4. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
5. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

6. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
7. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

#### **Art. 9 – Emergenze cantieri**

1. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, nei casi documentabili di:
  - a) necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
  - b) Situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

#### **Art. 10 – Attività rumorose temporanee in deroga nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico feste popolari, luna park ed assimilabili**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa inerente le attività soggette a licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici, le attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed ai limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 sono quelle liberamente esercitate dai circoli privati o dai pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 TULPS e relative norme regionali, autorizzate "ex lege" in quanto accessorie all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che prevedono l'uso di sorgenti acustiche amplificate e non per la diffusione sonora e di immagini e/o di piccoli trattenimenti musicali senza ballo (piano-bar, concertini acustici senza amplificatori, DJ set, animazioni e altre simili attività esercitate in modo da non essere soggette a licenza di pubblico spettacolo o intrattenimento), se rispettano i vincoli riportati nella Tabella B cat.5 di cui all'art.11 e allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità:
  - a) non superano le 30 giornate, per ciascun pubblico esercizio o circolo privato, nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana;
  - b) si svolgono nella giornata del 31 dicembre (Veglione di San Silvestro).
2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed ai limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, tutte le altre attività in conformità alle definizioni di cui all'art. 5 c. 3 lett. f, g e h, aventi le caratteristiche riportate nelle Tabelle di cui all'art.11: Tabella A, per i siti dedicati, e Tabella B – cat. 1, 2, 3, 4 e 6 per i siti occasionali.
3. Tra le attività di cui all'art. 10 comma 2, rientrano anche:
  - a) quelle attività soggette a licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (concerti, intrattenimenti musicali con o senza ballo ed altre simili attività da svolgersi in spazi appositamente predisposti a tal fine) o per spettacoli viaggianti (circhi, luna park e singole attrazioni), le feste popolari, le sagre e le fiere, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, , le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili, che prevedono l'uso di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, se non

diversamente indicato nella tabella specifica del sito. Per le attività di cui all'art. 10 comma 2, per periodi superiori ai 15 giorni gli Uffici competenti si riservano eventuali verifiche con gli organizzatori;

b) quelle attività che prevedono l'uso di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A)  $L_{ASmax}$ , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto per le attività rumorose a carattere temporaneo in sító occasionale svolte dai circoli privati o dai pubblici esercizi contemplati dall'art.86 del TULPS e relative norme regionali, si specifica che il limite di 30 giornate nell'arco di un anno solare di cui alla tabella Tabella B è da intendersi riferito al singolo pubblico esercizio, circolo privato ecc.

#### **Art. 11 – Orari delle attività rumorose temporanee in deroga nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili**

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente art. 10 comma 2, in deroga ai limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed ai limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, ma nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00, ad eccezione della giornata del 31 dicembre per la quale è consentito fino alle ore 4.00 del giorno successivo.
1. bis Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 10, comma 1, in deroga ai limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed ai limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, ma nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento è unicamente consentito entro le seguenti fasce orarie ed i seguenti limiti:
  - a) nelle giornate di domenica, lunedì e martedì: dalle ore 16,00 alle ore 23,00;
  - b) nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
  - c) in ogni caso, per una durata massima dell'attività di trattenimento non superiore a 4 ore, comunque considerate consecutive
  - d) limitatamente alla giornata del 31 dicembre, la fascia oraria si protrae sino alle ore 4.00 del giorno successivo e non opera il limite di cui alla precedente lett. c).
2. In particolare le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo devono rispettare i limiti acustici e di durata degli eventi e di numero di giornate massime per anno solare, così come definiti dalle tabelle A e B indicate al presente Regolamento .

**Art. 12- Autorizzazioni e comunicazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee in deroga nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili**

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione/comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995. Il titolare della manifestazione nel presentare la comunicazione/istanza di autorizzazione, di cui ai commi successivi, si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.
2. In particolare, lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui all'art. 10 c. 2 , nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, così come assunte nel presente capo, necessita di comunicazione da inoltrare allo SU **almeno 30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da **Mod. 4**, completa anche delle seguenti informazioni:
  - a) descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita corredata da cartografia;
  - b) descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria;
  - c) indicazione dei periodi di attività della manifestazione e di funzionamento delle sorgenti sonore;
  - d) indicazione sui recettori più esposti;
  - e) descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare per la mitigazione acustica dell'evento.La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni, specifiche prescrizioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione,
3. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili, in occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale rientranti in un quadro di valorizzazione di un contesto urbano, non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e di tipo B, possono richiedere allo SU un'autorizzazione in deroga **almeno 45 giorni** prima dell'inizio della manifestazione, come da **Mod. 5**. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione di atto dell'Amministrazione comunale attestante la partecipazione e l'apprezzamento alla manifestazione e/o l'espressione di indirizzo in merito all'approvazione dell'evento, e dopo aver acquisito, eventualmente, il parere di ARPAE. Trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.  
Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
4. Per lo svolgimento di attività musicali o di spettacolo come definite all'art. 10 comma 1 e nel rispetto dei parametri di cui alla Tabella B cat.5 allegata al presente Regolamento, dovrà essere inviata comunicazione (**Mod.6**) completa di calendario degli eventi programmati, agli enti presenti in indirizzo con un preavviso di 72 ore. Eventuali variazioni delle date e degli orari devono essere comunicate, con

le stesse modalità di comunicazione del calendario, con preavviso di almeno 24 ore precedenti all'evento;

5. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
6. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.
7. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.
8. Qualora le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo vengano svolte all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 40 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi.
9. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPAE, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo;
10. Nella sola giornata del 31 dicembre non sussiste l'obbligo di richiesta di autorizzazione/comunicazione di cui al comma 1, ma comunque il rispetto dell'orario di cessazione previsto al precedente articolo 11 e dei limiti acustici e di numero massimo di giornate per sito e per anno previsti nelle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.
11. Nei siti in cui vengono svolti gli eventi deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.
12. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose di cui al presente articolo, debba essere presentata domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui agli articolo 68 e 69 del testo unico legge pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto n. 773 del 1931, la comunicazione di cui all'art. 12 comma 2 o l'istanza per autorizzazione in deroga di cui all'art.12 comma 3, devono essere presentate allo sportello unico contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

## **Art. 13– Attività agricole**

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 , di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresi i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente comma 1 le attività agricole **in postazione fissa**, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. La ditta proprietaria dell'impianto/macchina deve dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzi operanti in

conformità alla normativa vigente in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività. Per queste attività è possibile presentare apposita istanza di deroga **Mod.7** ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- a.. In caso di installazione di macchine/impianti a distanza superiore a 200 metri da civili abitazioni, queste si intendono autorizzate in deroga ai limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 previa presentazione di comunicazione (**mod 7**) almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'attività può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.
- b. in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), è necessario presentare apposita istanza di deroga **Mod.7** almeno 30 giorni prima e l'eventuale deroga è concedibile, acquisito, eventualmente, il parere di ARPAE, anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge ; nel sito deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno durata e orari;
- c. in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima **Mod.7**, corredata da valutazione dell'impatto acustico e l'eventuale deroga è concedibile, acquisito, eventualmente, il parere di ARPAE, Nel sito deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno durata e orari. Non è concessa deroga nel periodo di riferimento notturno ovvero dalle 22:00 alle 6:00, tranne nei casi di comprovata esigenza agronomica.

#### **Art. 14– Disposizioni per particolari sorgenti sonore**

1. L'impiego delle successive sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

#### **2. Macchine da giardino**

L'utilizzo di macchine, attrezzi e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

#### **3. Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili**

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto;
- cannoncini: cadenza di sparo  $\geq 7$  minuti;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 500 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricevitore sia comunque  $\geq 3$  minuti.

#### **4. Allarmi antifurto**

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema d'allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

#### **5. Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica, preventivamente autorizzata ai sensi del Regolamento comunale attuazione PGI modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4/2021, entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (G.U. n.57 dell'8 marzo 1991) "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

#### **6. Cannoni antigrandine ad onde d'urto**

L'uso dei **cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine**, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

### **Art. 15 - Servizi di pubblica utilità**

1. L'impiego delle sorgenti sonore, connesse all'esecuzione dei servizi di pubblica utilità di seguito specificati ed effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.
2. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

La manutenzione del verde pubblico deve essere eseguita utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

### 3. LAVAGGIO/PULIZIA DI STRADE E AREE PUBBLICHE

Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche devono essere eseguiti utilizzando macchine e attrezzature conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche è di norma consentito tutti i giorni dalle ore 5:00 alle ore 12.00. Saltuariamente possono essere effettuati turni anche nel pomeriggio ma che comunque devono concludersi entro le ore 18.00.

Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche possono essere svolti anche al di fuori degli orari consentiti, in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi di lavaggio e pulizia strade straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, festa del Santo Patrono, concerti ...).

### 4. RACCOLTA RIFIUTI URBANI

Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) devono essere eseguite utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

a) Le attività di raccolta dei rifiuti relativi ad utenza domestica e di lavaggio/igienizzazione dei contenitori stradali sono consentite nel rispetto dei seguenti vincoli orari:

- in centro storico:

- raccolta del vetro: i giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 20:00;
- raccolta dei rifiuti urbani, diversi dal vetro, porta a porta/domiciliare: i giorni feriali (da lunedì sera a venerdì sera) dalle ore 21:00 alle ore 5:00;

- fuori dal centro storico

- raccolta del vetro: i giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 20:00;
- raccolta dei rifiuti urbani, diversi dal vetro, porta a porta/domiciliare: i giorni feriali dalle ore 4:30 alle ore 20:00;

b) Le attività di raccolta dei rifiuti relativi ad utenza non domestica sono consentite nei giorni feriali dalle 6:00 alle 20:00.

## TITOLO II CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 16– Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e dal presente regolamento, il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale , dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

### Art. 17– Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono di Arpae, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge Regionale 2001, n. 15/2001 , e del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

#### **Art. 18 - Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 10 comma 3 della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. e dall'art. 16 della Legge Regionale 15/2001 . L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono soggetti alla legge n. 689 del 1981 e alla legge regionale 21 del 1984.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia accertata l'inottemperanza all'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento , il dirigente del servizio competente in materia con proprio atto, ordina la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure la sospensione dell'intera attività, indicando il termine entro il quale la sospensione deve avere attuazione. Qualora accertino l'inottemperanza a quest'ultima ordinanza emanata, gli organi accertatori possono procedere preventivamente al sequestro cautelare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, sia della sorgente sonora causa del disturbo, sia dell'intera attività se la sorgente sonora non è individuabile. Le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere successivamente confiscate in via amministrativa, con ordinanza di ingiunzione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative, fino all'eliminazione della causa del disturbo.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995, le somme introitate dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001,sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'articolo 6 della legge 447 del 1995.
4. La violazione dell'articolo 14 comma 5 del presente regolamento costituisce infrazione alle norme della circolazione stradale e, come tale, è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice della Strada.
5. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente regolamento non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico per gli enti locali) secondo quanto disposto nella tabella di cui al comma successivo;

FATTISPECIE ILLECITA	SANZIONE
Assenza dei titoli abilitativi di cui agli artt. 8,12 e 13 del presente Regolamento nello svolgimento di attività rumorose temporanee ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15	sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00
violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447	Sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00
mancata detenzione nel sito e la mancata	sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad

esposizione, ai fini dell'informazione al pubblico, dell'autorizzazione/comunicazione di cui agli artt. 8,12 e 13	Euro 450,00
Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui agli artt. 8,12 e 13, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447,	sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00
Ogni accertata violazione ai disposti di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento	sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00

### TITOLO III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

#### **Art. 19- Disposizioni transitorie e finali**

1. L'emanazione di norme sovra comunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicate le disposizioni di cui articoli dal 27 al 41 del documento **Classificazione Acustica - Modifiche Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento delle Attività Rumorose** approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24/01/2011. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente regolamento.
3. Le Tabelle A e B e la tavola di Individuazione cartografica dei siti occasionali, allegate al presente regolamento sono state definite in funzione della **vocazione degli ambiti territoriali ad ospitare eventi** in relazione alla “sostenibilità acustica” dei medesimi, sulla base di quanto previsto al punto 5.2 della DGR 1197/2020. L'elenco dei luoghi contenuti nella cartografia dei siti occasionali e i parametri specifici relativi a limite orario, durata e numero massimo di giorni/anno, previsti per le diverse tipologie di manifestazioni, possono essere modificati o integrati con Delibera di Giunta in coerenza con gli indirizzi di programmazione e previo aggiornamento dell'analisi della **vocazione ad ospitare eventi** sopra citata, sentiti i Dirigenti Responsabili dei settori competenti in materia di manifestazioni in luogo pubblico, Ambiente, Cultura e Polizia Locale.
4. Gli allegati 5 e 6 al presente Regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente regolamento.

## **ALLEGATI**

- 1. Tabella A – Siti dedicati
- 2. Tabella B – Siti Occasionali
- 3. Tabelle B – Siti occasionali – specifiche per sito
- 4. Individuazione cartografica siti occasionali
- 5. Modulistica compresa nella DGR 1197/2020
- 6. Modulistica non compresa nella DGR 1197/2020 Mod.6 e Mod. 7